



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e con alto potenziale cognitivo (APC)”

I Consiglieri regionali

F.to Pasqualina Straface

F.to Pietro Raso

F.to Sabrina Mannarino

Proposta di legge recante: “Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e con alto potenziale cognitivo (APC)”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta a disciplinare uno dei temi di più stretta attualità nel mondo della scuola, quello dell'inclusione degli studenti con difficoltà legate all'apprendimento, che possono avere cause diverse. Sono i cosiddetti alunni BES, cioè portatori di Bisogni Educativi Speciali. Questa definizione è stata introdotta per la prima volta nel Regno Unito, alla fine degli anni '70. Nel tempo, ha conosciuto un crescente successo, tanto da essere cristallizzata in documenti di valore internazionale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, l'ha inserita nella sua "Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute", spiegandola con queste parole: "qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata". Anche l'UNESCO, nella Dichiarazione di Salamanca, ha ritenuto opportuno dare la propria interpretazione di Bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento a: "tutti quei bambini e giovani i cui bisogni derivano da disabilità oppure difficoltà di apprendimento". Scendendo più nel concreto della legislazione italiana in materia di istruzione, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) ha introdotto il riconoscimento di esigenze didattiche particolari per alunni con difficoltà di apprendimento dovute a cause familiari, socio-ambientali o culturali. Di conseguenza, il Ministero ha fornito anche criteri organizzativi per favorire l'inclusione di questi studenti in difficoltà, indicazioni che ha poi ulteriormente approfondito e chiarito con la circolare ministeriale del 6 marzo 2013, così come con le successive note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013. Il nucleo centrale e la novità più importante dell'introduzione dei BES nella scuola italiana è l'ampliamento del campo di applicazione di una didattica personalizzata e inclusiva, che in precedenza era prevista solamente per gli alunni con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento). In altri termini, il diritto a un Piano Didattico Personalizzato (PDP), ovvero a una personalizzazione del processo d'apprendimento, viene esteso anche agli studenti con BES. In particolare, la definizione di BES può essere rintracciata nella Circola Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. Il documento sottolinea come i bambini con BES, presentano una delle seguenti condizioni: *"svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse"*. Sintetizzando, quindi, si può affermare che ci si trova di fronte ad un alunno BES ogni volta che il bambino o il ragazzo manifesta particolari esigenze di apprendimento, che possono essere di carattere permanente o temporaneo e causate da fattori diversi. Per loro, negli anni, è stata pensata una normativa *ad hoc* che permette ai docenti di creare una didattica personalizzata.

Recentemente, la circolare del 17 maggio 2018 riguardo "Autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo per ciascuno" sembrava aver rimesso in discussione la possibilità dei PDP per gli alunni con BES. In realtà è stato poi chiarito che la circolare non supera le precedenti direttive ministeriali, nonostante esprima effettivamente alcune critiche sulle note del 2013 riguardanti il tema. Al contrario, vuole incentivare una maggiore autonomia degli istituti scolastici nella

personalizzazione della didattica, promuovendo così un approccio meno burocratico e più educativo rispetto ai BES. Dalla natura puramente scolastica e pedagogica dei BES si evince quindi che non ha senso parlare di una "diagnosi BES": ci riferiamo infatti a un gruppo fortemente eterogeneo, composto da alunni che possono presentare specifiche diagnosi e da altri che presentano invece uno svantaggio di tipo linguistico, socio-economico o culturale. Recentemente, ad esempio, con nota MIUR 562 del 3 aprile 2019, anche gli alunni plusdotati sono stati riconosciuti come BES.

Le normative ministeriali indicano che agli studenti con BES va garantita:

- una didattica personalizzata che possa essere maggiormente inclusiva grazie all'utilizzo di metodologie e strategie educative più adeguate;
- la possibilità di utilizzare strumenti compensativi, per esempio sussidi didattici alternativi o tecnologie informatiche che supportino lo studente nel processo di apprendimento;
- la realizzazione di interventi didattici (misure dispensative) che permettano agli alunni di non svolgere determinati compiti o attività, cercando comunque di non incidere sulla qualità del percorso di formazione;
- una valutazione adeguata, ovvero che tenga conto delle necessità specifiche dell'alunno, evitando però una differenziazione. L'alunno con BES deve quindi sostenere la stessa prova d'esame, ma può essere supportato (per fornire degli esempi) dall'utilizzo di strumenti compensativi o dalla possibilità di più tempo a disposizione.

La proposta di legge, pertanto, dedica particolare attenzione agli alunni con alto potenziale cognitivo (APC) (secondo le stime, circa l'8% degli studenti italiani sono plusdotati o con un alto potenziale cognitivo). Ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre i 130 punti, che dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate. Dei "piccoli geni", secondo una definizione troppo semplicistica e fuorviante, che non vanno confusi con quelli che sono "semplicemente" degli alunni molto brillanti. Gli studenti plusdotati, infatti, sono bambine e bambini dalle caratteristiche molto particolari che, per quanto assurdo possa sembrare, rischiano di manifestare un forte disagio, quando inseriti nel percorso scolastico. Essere molto intelligenti, nel loro caso, non coincide necessariamente con l'essere ben inseriti a scuola. Anche lo studente plusdotato ha BES. Da quanto detto emerge con chiarezza una cosa: l'alunno plusdotato ha bisogno di attenzioni particolari, per non disperdere il suo talento in comportamenti improduttivi o addirittura dannosi. Il suo essere un piccolo genio lo rende "particolare", tanto quando un ragazzo che ha invece difficoltà caratteriali o di apprendimento. Per questo motivo, già da anni, le famiglie dei ragazzi plus dotati lottano affinché i loro figli vengano riconosciuti come portatori di BES. Proprio con la suddetta nota 562 del 3 aprile 2019, è stata definitivamente qualificata come corretta la prassi seguita dalle scuole, che hanno inserito gli alunni plus dotati nell'elenco dei BES. Gli studenti che manifestano queste doti spiccate, quindi, hanno diritto a piani di studio personalizzati, che gli consentano di esprimersi al meglio. Grazie a questa qualifica, le scuole potranno personalizzare gli insegnamenti e valorizzare gli stili individuali di apprendimento, secondo il principio di responsabilità educativa.

La proposta dedica particolare attenzione allo Sportello di ascolto e consulenza, ormai presente in molte delle nostre scuole. I centri di informazione e consulenza (CIC) sono stati costituiti con DPR del 9/10/ 1990 n° 309 all'interno delle scuole secondarie superiori, e regolamentati con successive circolari del Ministero della Pubblica Istruzione.

La loro funzione è di offrire agli studenti informazioni educative, sanitarie, giuridiche e di vario genere, riguardanti anche aspetti associativi e impiego del tempo libero, ed offrire consulenza nel caso di difficoltà o desiderio di orientamento su problemi psicologici e sociali. I CIC sono aperti anche all'ascolto di tutte le componenti scolastiche: docenti, altri operatori della scuola e anche

famiglie degli alunni per essere ascoltati, da personale qualificato, sui dubbi e le problematiche che gli alunni presentano specialmente in certe fasce di età.

L'importanza di questi centri è diventata un elemento ineludibile durante il triste periodo di pandemia da Covid 19 dove lo stesso ministero dell'istruzione ha finanziato interventi di psicologi per arginare il malessere esistenziale che ha colpito tanti giovani. E non solo.

Il fine dello Sportello di Ascolto è sostenere i soggetti che vi accedono nella definizione del problema e nella ricerca di efficaci strategie di gestione, realizzando, se necessario, interventi di accompagnamento ad hoc in situazioni di disagio, di stress, di esaurimento, di sovraccarico, di malessere.

In un'ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l'offerta di uno Sportello di ascolto persegue, dunque, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli studenti, degli insegnanti e dei genitori, favorendo benessere, successo e piacere nella scuola (e non solo) e promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa.

La scuola che "riconosce" i ragazzi che cambiano, fisicamente e psicologicamente, che accoglie gli alunni in uno spazio che è prima di tutto mentale e relazionale, che ascolta il loro vissuto e attua pratiche di inclusione è sicuramente una scuola vincente! Se poi tutto questo è fatto allargando lo sguardo a docenti, personale ATA di supporto e alle famiglie allora si raggiunge lo status di Comunità Educatrice a cui la Scuola aspira ad arrivare.

Nella proposta, infine, particolare attenzione è stata dedicata alla sperimentazione dell'intelligenza artificiale, sotto forma di assistente virtuale, in grado di individuare le difficoltà di apprendimento dei singoli studenti, soprattutto stranieri, e di segnalarle sia al docente che all'alunno stesso. A quel punto, il docente, adeguatamente formato, potrà intervenire in modo mirato per aiutare lo studente a superare le difficoltà.

Infine, particolare riguardo è stato riservato agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, con riferimento specifico agli alunni affetti da diabete mellito giovanile, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica e durante le uscite didattiche. Ciò al fine di rendere omogenei gli interventi da adottare a livello regionale, con linee guida ad hoc redatte dal dipartimento competente coadiuvato da un gruppo di lavoro qualificato.

La proposta si compone di 13 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede le finalità della legge;
- l'art. 2 contiene la definizione dei Bisogni educativi speciali (BES), comprensiva anche degli alunni con alto potenziale cognitivo (APC);
- l'art. 3 contiene la definizione di alunno con alto potenziale cognitivo (APC);
- l'art. 4 disciplina le strategie di intervento educativo e di inclusione scolastica;
- l'art. 5 disciplina la attivazione del percorso di individuazione precoce dei BES;
- l'art. 6 prevede l'ICF quale strumento per i docenti;

- l'art. 7 prevede la individuazione precoce degli alunni con BES e con APC;
- l'art. 8 disciplina le misure educative e didattiche per alunni con BES;
- l'art. 9 prevede misure didattiche per alunni con APC;
- l'art. 10 disciplina la Rete BES;
- l'art. 11 prevede un protocollo d'intesa tra scuola e servizi territoriali;
- l'art. 12 prevede la possibilità di attivare lo Sportello di ascolto presso ogni istituzione scolastica;
- l'art. 13 prevede linee guida per favorire l'inclusione e prevenire l'abbandono scolastico;
- l'art. 14 prevede la clausola valutativa al fine di monitorare l'attuazione e l'efficacia della presente legge;
- l'art. 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e con alto potenziale cognitivo (APC)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Ha carattere ordinamentale. Prevede le finalità della legge.	//	//	//
2	Contiene la definizione dei Bisogni educativi speciali (BES). Carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Contiene la definizione di alunno con alto potenziale cognitivo (APC).	//	//	//
4	Disciplina le strategie di intervento educativo e di inclusione scolastica.	//	//	//
5	Disciplina la attivazione del percorso di individuazione precoce dei BES.	//	//	//
6	Prevede l'ICF quale strumento per i docenti. Carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Prevede la individuazione precoce degli alunni con BES e con APC. Natura ordinamentale.	//	//	//
8	Disciplina le misure educative e didattiche per alunni con BES.	//	//	//

9	Prevede misure didattiche per alunni con APC.	//	//	//
10	Disciplina la Rete BES.	//	//	//
11	Prevede un protocollo d'intesa tra scuola e servizi territoriali.	//	//	//
12	Disciplina lo sportello di ascolto senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale né a carico della istituzione scolastica. Si attiva su richiesta e per appuntamento ed è composto da esperti delle ASP e dei servizi territoriali.	//	//	//
13	Prevede la redazione di linee guida per favorire l'inclusione e prevenire la dispersione scolastica.	//	//	//
14	Prevede la clausola valutativa, al fine di valutare e monitorare l'efficacia della presente legge.	//	//	//
15	Prevede la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:

“Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e con alto potenziale cognitivo (APC)”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in applicazione della direttiva emanata il 27 dicembre 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dall'articolo 2, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, riconosce i bisogni educativi speciali (BES) come l'area dello svantaggio scolastico più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit e che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e i disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo e rendere il percorso scolastico complesso e difficoltoso.

2. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e degli studenti che hanno necessità di attenzione speciale nel corso del loro percorso scolastico per BES o DSA o ADHD.

3. La presente legge, in particolare, al fine di promuoverne l'inclusione scolastica e sociale, reca disposizioni:

- a) per gli alunni con specifici problemi di salute in quanto affetti da diabete mellito di tipo 1;
- b) per il riconoscimento e la valorizzazione, tra i BES, degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di:
 - 1) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali;
 - 2) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;
 - 3) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità;
 - 4) incoraggiare il loro successo scolastico;
 - 5) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.

4. Le finalità di cui ai commi 2 e 3 sono perseguite attraverso:

- a) l'identificazione precoce degli alunni con BES anche attraverso l'individuazione e somministrazione di checklist su impianto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, negli istituti scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia e promozione della conoscenza dello strumento ICF;
- b) l'adozione di piani didattici personalizzati (PDP) e formazione dei docenti per la stesura degli stessi su impianto ICF e per la preparazione di griglie di osservazione;

- c) l'attività di sensibilizzazione e la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con BES;
- d) creazione, presso il dipartimento regionale competente, di una banca dati dei soggetti con BES presenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale;
- e) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con BES;
- f) l'attività di sensibilizzazione e informazione dei genitori;
- g) la creazione di una rete di intervento sui BES;
- h) sinergia tra istituzioni scolastiche e servizi di Unità operative di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza (UONPIA) della Regione Calabria.

Art. 2

(Bisogni educativi speciali (BES))

1. Ai fini della presente legge, i BES sono espressi da quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita fino ai diciotto anni, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione per motivi - fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, familiari, contestuali o in combinazione di questi - che li ostacolano nell'apprendimento e nello sviluppo e rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata.
2. L'area di svantaggio scolastico dei BES comprende, in particolare, le seguenti sotto-categorie:
 - a) della disabilità;
 - b) dei disturbi evolutivi specifici all'interno dei quali rientrano:
 - 1) i disturbi specifici di apprendimento (DSA);
 - 2) i deficit del linguaggio;
 - 3) i deficit delle abilità non verbali;
 - 4) i deficit della coordinazione motoria;
 - 5) i deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD).;
 - c) dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;
 - d) della plusdotazione e dell'alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo (APC))

1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo (APC) o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce

raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.

Art. 4

(Strategie di intervento educativo e di inclusione scolastica)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi educativi e inclusione scolastica dei soggetti con BES volte a creare sinergie tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private, le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie.
2. La Regione promuove le attività previste dai PDP delle singole istituzioni scolastiche e può prevedere misure per il sostegno a genitori o tutori di studenti con DSA, BES o ADHD, nel primo ciclo dell'istruzione o per garantire l'assistenza domiciliare alle attività scolastiche.
3. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilità con DSA e/o con BES.
4. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali (ASP), nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con BES. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Art. 5

(Attivazione del percorso di individuazione precoce dei BES)

1. L'individuazione degli alunni con BES in età evolutiva va definita non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ciascun docente del consiglio di classe o équipe pedagogica, ove prevista, attiva un'osservazione intenzionale e finalizzata, quale strumento di conoscenza "in situazione", per pianificare i successivi interventi didattici.
3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado approntano una griglia per l'individuazione di aree relative ai BES.
4. L'identificazione degli alunni con BES, in base alla direttiva ministeriale del 2012, avviene sulla base del modello diagnostico ICF e dell'eventuale certificazione sanitaria.
5. Per l'individuazione precoce in ambito familiare di un alunno con BES, all'inizio dell'anno scolastico viene consegnata ai genitori la griglia osservativa riguardante aspetti globali del minore, dalla motivazione nello svolgimento dei compiti pomeridiani alla osservazione di disagi comportamentali e di capacità relazionali, da compilare e restituire alla scuola nel mese di novembre.

Art. 6

(L'ICF quale strumento per i docenti)

1. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), quale classificazione internazionale dell'OMS, rappresenta lo strumento a disposizione del docente per attuare interventi didattici su soggetti con BES.
2. La struttura e le categorie di riferimento, le descrizioni, i criteri di inclusione ed esclusione e i qualificatori fanno riferimento alla fascia di età che va dalla nascita ai diciotto anni e sono complementari all'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all'International Classification of Health Interventions (ICHI), e alle altre classificazioni derivate.
3. In ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili, sono predisposti idonei facilitatori - ausili, tecnologie, ma anche un diverso metodo di insegnamento, strategie didattiche personalizzate, scelte organizzative che favoriscano l'integrazione - e sono rimosse le barriere esistenti, architettoniche e culturali, in modo che ogni alunno potenzialmente disabile possa riuscire ad ottenere buoni risultati in termini di apprendimento e di partecipazione sociale.

Art. 7

(Scuola dell'infanzia: individuazione precoce degli alunni con BES e con APC)

1. La presente legge riconosce la scuola dell'infanzia quale osservatorio privilegiato per la conoscenza degli alunni con APC e l'individuazione precoce di BES al fine di sviluppare integralmente la personalità del bambino nell'esperienza educativa, sintonizzare il rispetto per le dimensioni proprie dello sviluppo evolutivo dell'infanzia con la capacità di proporre esperienze e svolgere itinerari progettuali di attività.
2. Qualora la scuola o lo psicologo scolastico, ove presente, individuino un alunno con un presunto APC, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico PDP che:
 - a) tenga conto delle specifiche esigenze e interessi;
 - b) preveda attività di arricchimento curricolari e extracurricolari, quali laboratori, progetti speciali e partecipazione a competizioni;
 - c) preveda tutoraggio e mentoring da parte di esperti, studenti delle scuole secondarie e studenti universitari.

Art. 8

(Misure educative e didattiche per alunni con BES)

1. L'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un PDP, individuale o riferito a tutti gli alunni della classe con BES, serve come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e documenta alle famiglie le strategie di intervento programmate.
2. Le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di considerazioni didattiche, gli allievi con BES, possono avvalersi di opportuni strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
3. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse autonome disponibili, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Art. 9

(Misure didattiche per alunni con APC)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con APC sono adottati piani didattici personalizzati (PDP), nei quali si tiene conto dei bisogni relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali BES.
2. I PDP possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.
3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con APC che frequentano la stessa classe o classi diverse.
4. Le misure didattiche applicate nei PDP sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno.
5. Per l'adozione dei PDP e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia e nel limite delle risorse autonome disponibili, della collaborazione di figure professionali specifiche.

Art. 10

(Banca dati BES e Rete BES)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di tutela dei dati personali, la banca dati dei soggetti con BES presenti sul territorio regionale, implementata dai dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale.

2. Presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Rete di intervento sui BES, composta da rappresentanti di Regione, Enti locali, Ufficio scolastico regionale, servizi UONPIA, Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS) Calabria e Centri territoriali di supporto (CTS) Calabria.

2. Compito della Rete è costruire sinergie per l'individuazione precoce e la presa in carico tempestiva dei soggetti con BES e con APC, programmando interventi multidisciplinari a beneficio della persona destinataria di attenzioni educative speciali, nonché monitorare e valutare le strategie di intervento idonee a individuare soluzioni in aiuto ai suddetti alunni.

4. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di gestione e implementazione della Banca dati BES, nonché il numero dei componenti della Rete BES e le norme per il suo funzionamento.

5. La partecipazione ai lavori della Rete BES, che si riunisce preferibilmente in modalità telematica, è a titolo onorifico e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Protocollo d'intesa tra Regione, ASP, dirigenti scolastici e servizi territoriali)

1. La Regione si avvale dello strumento del protocollo d'intesa, da stipulare con i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio, le ASP e i servizi territoriali, al fine di:

a) promuovere corsi di formazione per docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;

b) promuovere corsi di formazione per gli operatori del settore socio-educativo;

c) attivare presso ogni istituto scolastico, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, uno sportello di ascolto e di consulenza educativa, dedicato a tutte le componenti della comunità educante (studenti, docenti, genitori, personale ATA);

d) promuovere la continuità educativa tra scuola e famiglia;

e) promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento;

f) prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione, marginalità e devianza;

g) individuare ed approfondire metodologie strategiche educative e di insegnamento agli alunni con BES e con APC;

h) promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell'ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale;

- i) mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione progettuale tra le varie agenzie educative presenti sul territorio al fine di concertare e condividere strategie educative e formative comuni;
- j) sostenere l'inclusione degli alunni in situazione di disagio per consentire loro di raggiungere realistici traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la comunità di appartenenza;
- k) prevedere interventi coordinati per la gestione degli alunni affetti da diabete giovanile;
- l) promuovere l'integrazione di nuove strategie e modalità operative che risultino adeguate alla individualità e specificità di ogni soggetto.

2. Il protocollo d'intesa di cui al presente articolo si propone i seguenti obiettivi:

- a) contrastare e prevenire il disagio scolastico e sociale;
- b) promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo come risorsa preziosa della vita sociale;
- c) favorire il processo di inclusione della persona nel proprio ambiente;
- d) promuovere spazi di dialogo e confronto tra agenzie educative;
- e) attuare forme di collaborazione interistituzionale;
- f) facilitare i processi di apprendimento degli alunni;
- g) predisporre attività di recupero volto al rinforzo dell'apprendimento;
- h) ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento;
- i) favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà;
- j) favorire l'inserimento, l'integrazione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni con BES e con APC
- k) accrescere il benessere globale dell'alunno;
- l) ridurre le difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell'alunno BES;
- m) diffondere un clima positivo nel contesto scolastico;
- n) fornire al docente strumenti e competenze adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 12

(Sportello di ascolto)

1. Presso ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, può essere attivato lo Sportello di ascolto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), per l'ascolto, l'assistenza e la consulenza psicologica di studenti, genitori, docenti e personale ATA, ed è individuato, tra il personale docente, il Referente dello Sportello di ascolto.

2. In concomitanza con l'avvio dello Sportello di ascolto, ogni dirigente scolastico presenta a tutte le classi lo Sportello di cui al comma 1 e la possibilità di accedere a colloqui, con personale esperto dell'ASP, da parte degli alunni, dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

3. Ogni dirigente scolastico individua un locale dell'istituto idoneo allo svolgimento dei colloqui e definisce e pubblicizza le modalità della relativa richiesta nonché i giorni e gli orari dedicati agli stessi.

4. Gli interventi, concordati e coordinati con l'istituzione scolastica, mirano a realizzare:

a) attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai disagi personali e familiari e per prevenire l'insorgere di forme di malessere psicofisico;

b) servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio;

c) servizi di assistenza psicologica e di sostegno alla genitorialità rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;

d) azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute.

Art. 13

(Linee guida per favorire l'inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico)

1. La Giunta regionale, con il supporto di un gruppo di lavoro istituito a cura del Dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di salute e del Dirigente generale competente in materia di istruzione, e composto da rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, delle Aziende ospedaliere e delle ASP, dei Pediatri di libera scelta, delle Università della Calabria e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida volte ad agevolare l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità sia fisica che psichica, all'interno di percorsi scolastici e/o formativi, nonché l'inserimento sociale degli stessi, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali.

2. Per innovare l'organizzazione didattica tradizionale, sostenere gli studenti nei percorsi didattici in modo da ridurre l'abbandono scolastico e colmare il divario di apprendimento tra gli studenti, soprattutto tra quelli con buoni voti e quelli in difficoltà, con un'attenzione particolare ai ragazzi di origine straniera, le linee guida di cui al comma 1 prevedono le modalità della sperimentazione, nel rispetto delle competenze e delle normative europee e statali di settore, di applicazioni di intelligenza artificiale a sostegno dei percorsi di apprendimento nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado e per il contrasto alla dispersione scolastica.

3. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono gli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, con riferimento specifico agli alunni affetti da diabete mellito giovanile, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica e durante le uscite didattiche.

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all'articolo 10, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione volta a fornire informazioni sui seguenti aspetti:
- a) analisi quantitativa e qualitativa dei percorsi di individuazione precoce degli alunni con BES e, in particolare, con APC;
 - b) analisi e monitoraggio delle misure educative e didattiche di cui all'articolo 8;
 - c) istituzione e attivazione della Banca dati e della Rete BES di cui all'articolo 10;
 - d) adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 10;
 - e) sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 11;
 - f) quantificazione e monitoraggio della istituzione, negli istituti scolastici, degli Sportelli di ascolto di cui all'articolo 12 e monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, delle richieste di accesso ai colloqui ivi previsti;
 - g) redazione delle linee guida, per favorire l'inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, di cui all'articolo 13.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Pasqualina Straface

F.to Pietro Raso

F.to Sabrina Mannarino